

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY

DETERMINAZIONE N. 10 DEL 03/02/2025

SERVIZIO : RAGIONERIA

RESPONSABILE SIG.:FUSARO PATRIZIA

**OGGETTO: RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO
RISCOSSI PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2024.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

la propria competenza all'adozione del presente atto, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 12/2024 di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs. n.267/2000, a seguito di incarico e definizione di posizione organizzativa;

Vista la determinazione n. 67 del 31/12/2024 con la quale è stato assunto impegno di spesa a valere sul BdP 2024 relativamente ai diritti di rogito riferiti al periodo 01/01/2024 – 31/12/2024 per la somma di €. 1.482,56;

Richiamati:

- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

- l'art. 165, comma 9, del d.lgs. 267/2000 che recita "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il Responsabile di servizio";

-Visto l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90, che ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;

Considerato che:

- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha confermato la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;

- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: "*Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento*";

- il comma 2 bis dell'art. 10 del D.L. 90/2014 riconosce - Che il comma 2-bis dell'art. 10 del DL 90/2014 prevede che il pagamento dei diritti per il rogito sia da riconoscere ai segretari che lavorano in comuni nei quali non c'è personale della qualifica giuridica di "dirigente" e, in ogni caso, ai segretari della fascia C, anche se nei loro enti sono impiegati dei "dirigenti".

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 23/02/2016 nonché dai Giudici del Lavoro e in particolare : Tribunale di Milano sentenza n. 1539 del 18/05/2016 e n. 2561 del 29/09/2016; Tribunale di Busto Arsizio sentenza n. 307 del 03/10/2016 e Tribunale di Taranto sentenza n. 3269 del 17/10/2016, nelle quali si chiarisce che i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100% ai Segretari di fascia A, B, C operanti nei Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale e, limitatamente ai Segretari di fascia C anche se nei loro Comuni sia presente personale con qualifica dirigenziale;

Visto il parere reso dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione N.18/SEZAUT/2018/QMIG del 24.07.2018 la quale ha statuito "*In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del D.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro*

funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”;

Dato atto che il Comune di Pray è privo di figure dirigenziali;

Rilevato che tale disciplina normativa è estesa anche ai Vice Segretari che sostituiscono i Segretari nei comuni privi di dirigenti come chiarito dalla magistratura contabile con sentenza n. 786/2012 della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana; Corte Conti sezione di controllo Marche n. 90/2016 e Corte dei conti (sez. controllo Toscana, delibera n.11/2018), le quali hanno statuito che è possibile riconoscere al Vice-segretario dei comuni privi della dirigenza i diritti di segreteria per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del Segretario comunale titolare della relativa funzione.

Ritenuto per quanto sopra di quantificare i diritti di rogito introitati dal Comune di Pray nel periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024 al Vice Segretario Generale, Dott. Vantaggiato Piero Gaetano, nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento, precisandosi che detti diritti risultano introitati al lordo di tutti gli oneri accessori all'erogazione, oneri accessori che verranno pertanto scorporati, in sede di liquidazione, dalla somma introitata;

Dato atto che l'IRAP, avendo natura tributaria grava sul datore di lavoro come stabilito dalla Corte di Cassazione sez. Lav. n. 20917/2013, Risoluzione Agenzia delle Entrate b. 123/E del 2.4.2008 e dal Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017;

Ritenuto, pertanto, per quanto precede, poter liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune per i suddetti contratti rogati dal Vice Segretario nel limite massimo di un quinto dello stipendio in godimento del Segretario Comunale, precisandosi che detti diritti risultano introitati “al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli Enti, specificando con la dicitura che sussistono degli oneri che sono posti a carico degli Enti, nei limiti dell'importo lordo previsto e senza che, pertanto, ne possano derivare maggiori spese per gli stessi” (così, sul punto, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – Camera di Consiglio del 19/12/2018);

Rilevato che hanno diritto a ricevere il 100% dei proventi riscossi a titolo di diritti di rogito i Segretari che prestano la loro attività negli Enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e la quota massima del provento annuale da attribuire non deve essere superiore ad un quinto dello stipendio in godimento, come previsto dall'art. 10, c. 2 bis del D.L. 90/2014.

Preso atto che nel periodo che qui rileva, dal 01/01/2024 al 31/12/2024, sono stati incassati € 1.482,56 per i diritti di rogito rogati.

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione delle competenze dei diritti di rogito spettanti al dr. Vantaggiato Piero Gaetano nella misura di € 1.482,56;

Visto il D.Lgs.267/2000;

Visto il D.Lgs. 165/2001;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visti gli stanziamenti di Bilancio;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

- Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di prendere atto che nel periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024 il Comune di Pray ha riscosso la somma di € 1.482,56 al netto della detrazione di cui alla premessa, a titolo di diritti di rogito per i contratti rogati dal Vice Segretario comunale, dr. Vantaggiato Piero Gaetano;

- di imputare a tal fine, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss. mm.ii., la spesa complessiva di € 1.482,56 in considerazione della immediata esigibilità sul BdP anno 2025 in conto RRPP 2024 a favore esclusivo del Vice Segretario Comunale come di seguito indicato;

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2024	443	120/2/5	1.482,56	000

- di provvedere alla decurtazione degli oneri a carico ente relativi alla CPDEL, al netto di tutti gli oneri accessori;
- di dare atto che le disposizioni oggetto della presente determinazione vengono dettate nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro (pubblico impiego privatizzato) e, pertanto, avverso il presente atto è riconosciuta agli interessati tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario;
- di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, nonché dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
Patrizia Rag. Fusaro

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 10 IN DATA 03/02/2025
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Vantaggiato Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Vantaggiato Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime sulla proposta del presente atto:

- Parere favore di regolarità contabile,
- Attesta per le spese in conto capitale l'avvenuto accertamento n. _____ del _____;
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, 13/02/2024

Firma: _____